



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**ACCORDO QUADRO 2016 del 22/11/2016
A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 185/2016**

Integrazione delle Linee Guida Cassa integrazione in deroga 2016

In data 22 novembre 2016 presso la Regione Veneto, Palazzo Grandi Stazioni, Venezia, alle ore 15.00

si sono incontrati

- l'Assessore alle Politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione Elena Donazzan, assistita dal dott. Santo Romano, Capo Area Capitale Umano Cultura, dal dott. Pier Angelo Turri, Direttore della Direzione Lavoro;
- i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali:

Confindustria Veneto	Leonardo Beccati – Luca Innocentini	<i>Luca Innocentini; Leonardo Beccati</i>
Confapi Veneto	Nicola Zanon	
Confartigianato Imprese Veneto	Agostino Bonomo	
Casartigiani Veneto	Umberto D'Aliberti	
CNA Veneto	Emanuele Cecchetti	<i>Emanuele Cecchetti</i>
Coldiretti Veneto	Alberto Bertin	<i>Alberto Bertin</i>
CIA Veneto	Laura Ravagnan	
Confagricoltura Veneto	Adolfo Andrighetti	<i>Adolfo Andrighetti</i>
Confcommercio Veneto	Luca Bertuola	<i>Luca Bertuola</i>
Confturismo Veneto	Nicola Sartorello	
Confesercenti Veneto	Marco Palazzo	
FederClaii Veneto		
Confcooperative Veneto	Stefano Lupatin	<i>Stefano Lupatin</i>
Legacooperative Veneto	Franco Mognato	
Confprofessioni Veneto	Roberto Sartore	<i>Roberto Sartore</i>

- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:

[Handwritten signatures of trade union representatives]

CGIL Veneto	Tiziana Basso - Fabrizio Maritan
CISL Veneto	Gianfranco Refosco - Elisa Ponzio
UIL Veneto	Riccardo Dal Lago - Annalisa Barbetta
CISAL Veneto	Rocco Criseo
UGL Veneto	
Confsal Veneto	Calogero Carità

[Handwritten signatures and initials corresponding to the names in the table above, including names like Tiziana Basso, Fabrizio Maritan, Gianfranco Refosco, Elisa Ponzio, Riccardo Dal Lago, Annalisa Barbetta, Rocco Criseo, Calogero Carità, and others.]

Premesse

- Richiamata la normativa vigente in tema di ammortizzatori in deroga, l'Accordo Quadro Regionale e le Linee Guida sulla cassa integrazione in deroga del 30 dicembre 2015 per l'anno 2016 e successive integrazioni;
- Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 185/2016, che ha inserito il comma 6 bis all'art. 44 del decreto legislativo 148 del 2015;
- Vista la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 4 novembre 2016 che ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla suddetta disposizione normativa che amplia la clausola di flessibilità a suo tempo prevista;

In particolare:

- si aumenta dal 5% al 50% delle risorse attribuite alle Regioni per gli anni 2014-2015-2016 il plafond per il quale si può andare in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 2014;
- si possono disporre provvedimenti autorizzativi di Cassa Integrazione in deroga con durata successiva al 31 dicembre 2016 per trattamenti che hanno inizio entro la fine dell'anno 2016;
- si possono disporre provvedimenti autorizzativi di Cassa Integrazione in deroga, da emanare entro il 31 dicembre 2016, con decorrenza successiva al 31 dicembre stesso purché consecutivi alla fruizione di interventi ordinari (CIGO, CIGS, Fondo Integrazione Salariale, Fondo Solidarietà Bilaterale Alternativo, Contratti di solidarietà ex art. 5 legge 236/93) scaduti dopo tale data.

Tenuto conto che allo stato attuale si possono stimare risorse disponibili a valere sul 2014-2015 e 2016 per **43 milioni di euro**;

Tenuto conto del perdurare di una situazione di debolezza del sistema economico e produttivo Veneto;

Ritenuto di dover integrare le Linee Guida sopra richiamate;

Le Parti convengono

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2. La durata massima del trattamento è di 8 mesi, per ogni unità produttiva con sede in Veneto, purché i trattamenti abbiano inizio entro la fine dell'anno 2016. Tale durata è riconosciuta per tutti i datori di lavoro previsti dall'art. 1 delle Linee Guida 2016 e dal punto 5 dell'Accordo

[Handwritten signatures and initials scattered around the bottom of the page, including names like 'AS', 'AB', 'Ci', 'es', and others.]

Quadro 2016, indipendentemente dalla causale richiesta. Per le aziende soggette al campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) sarà riconosciuta limitatamente al superamento dei limiti temporali disposti dall'art. 12 del D. Lgs. 148/2015;

3. Per le imprese del Bacino Termale Euganeo del Settore Turistico Alberghiero la durata massima del trattamento è di 6 mesi, purché i trattamenti abbiano inizio entro la fine dell'anno 2016;
4. I trattamenti di cui ai punti 2 e 3 potranno protrarsi anche nell'anno 2017 fino alla naturale scadenza;
5. Per i datori di lavoro di cui ai punti 2 e 3 che abbiano già usufruito di uno o più periodi di CIG in deroga nel 2016, tali periodi vengono computati nella durata massima di cui ai rispettivi punti 2 e 3;
6. Tenuto conto delle novità introdotte in tema di CIGO, CIGS, Fondo Integrazione Salariale, Fondo Solidarietà Bilaterale Alternativo, dal decreto legislativo n. 148/2015 e circolari attuative, e delle relative difficoltà applicative nella fase transitoria, si potranno concedere, fino ad un massimo di 6 mesi e purché i trattamenti abbiano inizio entro la fine dell'anno 2016, autorizzazioni di CIG in deroga per casi di rigetto dell'istanza di CIGO, CIGS, Fondo Integrazione Salariale, Fondo Solidarietà Bilaterale Alternativo;
7. Potrà essere concesso un periodo fino ad un massimo di 8 mesi di CIG in deroga, da decretare entro il 31 dicembre 2016, con decorrenza successiva al 31 dicembre stesso purché consecutivi alla fruizione di: - interventi di CIGO scaduti dopo tale data e limitatamente alle aziende che hanno superato le durate massime previste dalla norma vigente (DLgs. 148/2015); - interventi di CIGS, di Fondo Integrazione Salariale, di Fondo Solidarietà Bilaterale Alternativo, di Contratti di solidarietà ex art. 5 legge 236/93, indipendentemente dalle causali richieste e scaduti dopo tale data;
8. Per tutti i trattamenti di cui ai punti precedenti sono ammessi anche i lavoratori con un requisito soggettivo di anzianità aziendale di almeno 90 giornate;
9. Alla richiesta di CIG in deroga va allegato, con le specifiche di seguito indicate, il verbale di accordo sindacale sottoscritto dall'impresa, dalle OO.SS. territoriali, ovvero RSA/RSU laddove presenti. Qualora non vi sia rappresentanza sindacale in azienda, ai fini della procedura di consultazione sindacale, saranno convocate le rappresentanze sindacali territoriali. L'accordo dovrà interessare un unico periodo consecutivo e non frazionato;

- In relazione ai punti 2 e 3 del presente Accordo Quadro, i datori di lavoro che intendano beneficiare della Cig in deroga sono tenuti a comunicare alle OO.SS. territoriali di categoria, ovvero alle RSU/RSA laddove presenti, la durata totale presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in Cig in deroga. Su richiesta dei rappresentanti sindacali si procede ad un esame congiunto. La consultazione sindacale si esaurirà, di regola, in sede aziendale. La comunicazione o il verbale di accordo sindacale dovranno prevedere obbligatoriamente che l'inizio del periodo, per il quale si chiede il trattamento di CIG in deroga, decor-

[Handwritten signatures and initials in the left margin]

[Handwritten initials "L. Q." and other marks in the bottom left]

[Handwritten initials "20" and "h" on the right margin]

[Handwritten initials "g" on the right margin]

[Handwritten initials "MAB" and "AB" at the bottom right]

ra entro la fine del 2016. La domanda dovrà essere inoltrata tramite il portale CO-Veneto, entro 20 giorni dall'inizio del trattamento (termine ordinario) e corredata del verbale sindacale o, in assenza, della comunicazione alle OO.SS. territoriali di categoria ovvero alle RSU/RSA laddove presenti, con le relative evidenze di trasmissione della stessa (raccomandata R.R., mail, fax). Valgono al riguardo le medesime disposizioni previste per l'intervento della CIGO;

- In relazione al punto 6 del presente Accordo Quadro (rigetto istanze) dovrà essere inoltrata la domanda tramite il portale CO-Veneto corredata del verbale di accordo sindacale sottoscritto per la richiesta del trattamento oggetto di reiezione e copia della reiezione medesima;

- In relazione al punto 7 del presente Accordo Quadro dovranno essere obbligatoriamente inoltrate tramite il portale CO-Veneto la domanda relativa al periodo di CIG in Deroga e il verbale di accordo sindacale entro e non oltre il 16 dicembre 2016;

10. Le domande saranno valutate e autorizzate dalla Regione Veneto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Le autorizzazioni saranno concesse secondo l'ordine d'inoltro della domanda telematica sul portale CO-Veneto;

11. NORMA TRANSITORIA


Per tutte le domande di CIG in deroga 2016 già presenti nel sistema CO-Veneto, la cui data di fine CIG in deroga sia collocata tra il 26 dicembre e il 31 dicembre, i datori di lavoro che intendono usufruire del prolungamento nel 2017 previsto ai punti 2 e 3 del presente Accordo Quadro sono tenuti a modificare la domanda indicando la nuova data di fine CIG in deroga. E' inoltre obbligatorio sostituire l'accordo sindacale precedentemente allegato con un nuovo verbale sindacale che comprenda tutto il periodo oggetto della richiesta oppure, in assenza di esame congiunto e di relativo accordo sindacale, con la comunicazione alle OO.SS. territoriali di categoria ovvero alle RSU/RSA laddove presenti, con le relative evidenze di trasmissione della stessa (raccomandata R.R., mail, fax).

Per quanto non previsto dal presente Accordo Quadro si continuano ad applicare Accordo Quadro e Linee Guida 2016 del 30/12/2015, in quanto compatibili.

le Organizzazioni Sindacali



le Associazioni Datoriali



L'Assessore alle politiche del lavoro
Elena Donazzan